



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
MORANO CALABRO – MORMANNO – LAINO BORGO – LAINO CASTELLO
Sede Piazza Giovanni XXIII – 87016 Morano Calabro
Email: responsabile.areatecnica@comunemorano calabro.it;

COMUNE DI LAINO BORGO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI, DELLA PULIZIA DI STRADE E AREE COMUNALI E DEL TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI.

CIG 748991488E

DISCIPLINARE DI GARA

*Ai fini del presente bando si intende per "**Codice**" il Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n° 50, come modificato ed integrato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n° 56;*

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mano, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 7 del bando di gara.

I plichi, pena l’esclusione, devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno, oltre all’ intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che in caso di operatori economici riuniti devono essere indicate tutti gli operatori economici evidenziando l’operatore economico mandatario capogruppo. I plichi devono contenere al loro interno, **pena l’esclusione**, tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’ intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "**A - Documentazione**", "**B - Offerta Tecnica**" e "**C – Offerta Economica e di Tempo**".

NELLA BUSTA "A" DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:

- 1. Dichiarazione di partecipazione** alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici già costituiti, alla relativa domanda dovrà essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 48 del Codice. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in

alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità valido, del/dei sottoscrittore/i; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura (**Allegato 1**);

2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità valido dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da operatori economici associati o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità valido, degli stessi), **relativamente ai requisiti di partecipazione richiesti al punto 3.6 del Bando di Gara. (Allegato 2);**

In alternativa a quanto sopra, è possibile soddisfare il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando mediante la procedura di **avvalimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del Codice**, producendo i seguenti documenti:

- **attestazione** sul possesso dei requisiti richiesti dal bando o dalla lettera di invito dell'operatore ausiliario;
- **dichiarazione** sottoscritta dall'operatore ausiliario attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento
- **dichiarazione** sottoscritta dall'operatore ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente
- **originale o copia autentica del contratto** in virtù del quale l'operatore ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto
- **dichiarazione** resa dall'operatore economico ausiliario con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara;

Nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito, va prodotto anche il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico);

3. dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza e resa, a pena di esclusione, in un unico documento, con la quale il concorrente o suo procuratore assumendosene la piena responsabilità:

A di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016. e specificatamente:

1. **condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena** su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - 1a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - 1b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

- 1b.bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- 1c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- 1d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- 1e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- 1f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- 1g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. **cause di decadenza, di sospensione o di divieto** previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. **Con riferimento ai superiori punti 1 e 2**, l'esclusione, ai sensi del comma 3 dell'art. 80, va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
- del **titolare o del direttore tecnico**, se si tratta di operatore economico individuale;
 - di un **socio o del direttore tecnico**, se si tratta di società in nome collettivo;
 - dei **soci accomandatari o del direttore tecnico**, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - dei **membri del consiglio di amministrazione** cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei **soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso **l'esclusione e il divieto operano** anche nei confronti dei **soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara**, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. **violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il

pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. con riferimento sia all'operatore economico sia a un suo subappaltatore, nei casi di cui all'articolo 105, comma 6:

- 5a) presenza di **gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice** (Art.30, comma 3: Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X);
- 5b) **stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo**, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- 5c) colpevole di **gravi illeciti professionali**, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- 5d) presenza di **conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2**, non diversamente risolvibile (Art. 42, comma2: Si ha conflitto d' interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62);
- 5e) **distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- 5f) assoggettamento alla **sanzione interdittiva** di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad **altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione**, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 5f.bis) **l'operatore economico che presenti** nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti **documentazione o dichiarazioni non veritiere**;
- 5f.ter) **l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC** per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- 5g) **iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione** ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- 5h) **violazione del divieto di intestazione fiduciaria** di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

- 5i) assenza di **certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68**, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- 5l) **essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale** aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, **e non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria**, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- 5m) **situazione di controllo** di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

AVVERTENZA sulle dichiarazioni di cui alla lettera A:

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Con riferimento ai commi 7, 8 e 9 dell'art.80:

*7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al **punto 1 della lett. A** (comma 1 dell'art. 80), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall' illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.*

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Con riferimento al comma 10 dell'art. 80:

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

Con riferimento al comma 11 dell'art. 80:

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Nelle ipotesi di cui alla lettera 4m), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

La dichiarazione di cui al precedente punto A deve essere resa anche dai soggetti previsti dall'articolo 80, comma 3, e precisamente da **(Allegato 2)**:

- **titolare o del direttore tecnico**, se si tratta di operatore economico individuale;
- **socio o del direttore tecnico**, se si tratta di società in nome collettivo;
- **soci accomandatari o del direttore tecnico**, se si tratta di società in accomandita semplice;
- **membri del consiglio di amministrazione** cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei **soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso **l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara**, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n° 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

- B dichiara** che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- C indica** i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali altri titolari, soci, anche accomandatari, o socio unico, o soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, direttori tecnici, amministratori **a qualsiasi titolo muniti di poteri di rappresentanza**;
- D indica** i nominativi, le date di nascita, la residenza degli eventuali titolari, soci, anche accomandatari, o socio unico, o soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, direttori tecnici, amministratori a qualsiasi titolo muniti di poteri di rappresentanza **cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (la dichiarazione va resa anche se negativa)** e dichiara che per tali soggetti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale, in caso contrario, dichiara:
1. che in ogni caso il reato è stato depenalizzato ovvero dichiarato estinto dopo la condanna ovvero che la condanna è stata revocata;
 2. che nei loro confronti l'operatore economico ha adottato misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea):

- E attesta** di possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla presente procedura in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi;
- F dichiara** la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; In caso di associazione temporanea o Consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi, la dichiarazione deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (*caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000*)

ovvero

dichiara di avere ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12.03.1999, n° 68 (*caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000*);

- G** di avere, direttamente o con delega a proprio personale dipendente, **esaminato tutte le condizioni presupposte e al contorno per lo svolgimento dell'appalto, gli elaborati progettuali già eventualmente presenti e di accettarne le risultanze, di essersi recati sul luogo di esecuzione dell'appalto, di avere preso conoscenza, ove necessario, delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato, ove previsto o necessario, le capacità e le disponibilità delle cave e delle discariche autorizzate, nonché di aver accertato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'appalto e di aver giudicato lo stesso appalto eseguibile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.**
- H** **Dichiara** di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- I** di accettare che a mente del comma 8, ultimo periodo, dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, potrà essere disposta l'esecuzione d'urgenza del contratto, ricorrendo i presupposti ivi contemplati, circa il grave pregiudizio all'interesse pubblico perseguito col presente appalto determinabile dalla ristrettezza dei tempi previsti nel finanziamento dell'opera; **il concorrente, con la partecipazione alla procedura di gara, darà implicita attestazione di conoscenza della presente condizione e si impegna, incondizionatamente, all'immediato inizio delle attività, per come disposto dalla S.A. a seguito dell'aggiudicazione, e al pedissequo rispetto dei tempi di esecuzione dell'appalto** previsti nel capitolato speciale e nello schema di contratto allegato agli atti di gara.
- J** **Dichiara** che l'operatore economico in caso di aggiudicazione del servizio si obbliga ad indicare un numero di conto corrente unico sul quale l'ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il C.I.G.. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.
- K** di essere edotto ed accettare che tutte le comunicazioni con la S.A., anche quelle di cui all'art. 76 del d.lgs. 50/2016, avvengano attraverso **posta elettronica certificata**
- L** **Indica** l'indirizzo **postale della sede legale**, quello di **posta elettronica, anche certificata**, ed il **numero di fax** ai quali verranno inviate tutte le comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti nell'ambito del presente procedimento;
- M** **Indica** quali lavorazioni o servizi o forniture, per legge, intende, ai sensi dell'articolo 105 del Codice, subappaltare o concedere a cottimo, ovvero, nel caso di cui all'art. 105, comma 6, del Codice, indica la terna di subappaltatori per l'eventuale subappalto;
- N** **Dichiara** se, eventualmente, intende avvalersi di noli a freddo per l'esecuzione dei lavori;
- O** **Dichiara** di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. (art. 48, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- P** **Indica** per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (caso di consorzi di cui all'articolo 48, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.);
- (caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - non ancora costituito):*
- Q** **Indica** a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; nel caso di associazione di operatori economici di tipo orizzontale o miste i concorrenti devono indicare, a pena d'esclusione, la quota di partecipazione all'RTP;

R Assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; (**Allegato 4**);

(caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):

S Conferisce mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE

T Accetta espressamente la norma del bando secondo cui la S.A. si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo senza che ai concorrenti possa riconoscersi alcuna pretesa a qualsiasi titolo avanzata. La sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara equivarrà ad espressa accettazione della presente norma e quale formale rinuncia a qualsiasi fattispecie di rivalsa sulla mancata definizione dell'appalto e sulla aspettativa eventualmente formatasi.

U Dichiarà che all'operatore economico non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'art. 44 del d.l.vo 25.7.1998, n. 286 come modificato dall'rt. 28 comma 1 L. 189/02 (**disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero**);

V Dichiarà che l'operatore economico non è incorso nell'esclusione dalle gare fino a due anni per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del d.l.vo 11.4.2006, n. 198 (**Codice delle pari opportunità tra uomo e donna**);

X Dichiarà che l'operatore economico non è incorso nell'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell'art. 36 della L. 300/70 (libertà e dignità dei lavoratori – libertà sindacale).

Y Dichiarà di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

4. Garanzie (provvisoria, definitiva e coperture assicurative): a pena di esclusione, deve essere allegata, secondo le seguenti modalità, una cauzione provvisoria, corredata dell'impegno di un fideiussore per il rilascio della garanzia fidejussoria, nella misura e nei modi previsti dall'art. 93 del Codice, nel rispetto di quanto riportato all'art. 9 del Bando di Gara cui si rimanda.

5. DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE): ai sensi dell'art. 85 del Codice, è facoltà del concorrente attestare il soddisfacimento delle condizioni relative a:

- a) non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
- b) soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
- c) soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.

attraverso il Documento Unico di Gara Europeo, nel formato allegato al presente bando e consultabile sul sito sul sito della CUC: <http://www.comunemoranoalabro.it/CUC/index.aspx>, sulla home page e alla sezione Amministrazione Trasparente, nonché e sul sito sul sito del Comune di Laino Borgo all'indirizzo www.comune.lainoborgo.cs.it. In tal caso vanno compilate le parti del DGUE relative alla "Parte II", alla "Parte III", alla "Parte IV", quest'ultima limitatamente alla Sezione a, e alla "Parte VI".

L'allegazione di tale documento non esime il concorrente alla presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, utilizzando, preferibilmente, la modulistica allegata.

AVVERTENZE

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

La dichiarazione di cui al punto 4) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da operatori economici associati o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà

l'associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico). Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegato al presente disciplinare. La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

B. - BUSTA "B – OFFERTA TECNICA"

DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:

Nella busta "Offerta Tecnica" dovrà essere inserita una relazione tecnica completa e dettagliata, in originale, suddivisa in paragrafi e dovrà trattare gli elementi come riportato a seguire:

ELEMENTO A

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO RACCOLTA RSU - SPECIFICHE SULLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE E SVOLGIMENTO DI CIASCUN SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E COERENZA DELLA PROPOSTA AL CONTESTO

Gli elementi A (nello specifico i sub-elementi A.1, A.2, A.3 e A.4) potranno essere presentati utilizzando complessivamente non più di 10 (dieci cartelle) formato A4 (con stampa su una sola facciata), interlinea 1,5 righe, carattere arial 11 o times new roman 12. L'elemento A potrà essere eventualmente corredato da ulteriori massimo 5 (cinque) cartelle formato A4 ciascuna di una sola facciata, con interlinea e caratteri scelti dall'offerente, di layout grafici, tabelle, flussogrammi, istogrammi.

Nel computo delle 10 cartelle previste per la presentazione dell'elemento A e delle 5 cartelle previste per gli eventuali layout grafici, tabelle, flussogrammi, istogrammi non si considerano l'eventuale copertina e l'eventuale indice; eventuali ulteriori cartelle, oltre alle 10 previste per la presentazione dell'elemento A e alle 5 cartelle previste per gli eventuali layout grafici, tabelle, flussogrammi, istogrammi non saranno oggetto di esame, né di valutazione da parte della Commissione.

Dalla documentazione prodotta dovrà risultare ogni notizia utile alla valutazione dell'offerta presentata.

ELEMENTO B

SERVIZI INTEGRATIVI - SPECIFICHE SULLE MODALITÀ DI ULTERIORI SERVIZI , QUALI SPAZZAMENTO, TAGLIO ERBA, INFORMAZIONE, GESTIONE ISOLA ECOLOGICA

Gli elementi B (nello specifico i sub-elementi B.1, B.2, B.3, B.4 E B.5) potranno essere trattati utilizzando complessivamente non più di 10 (dieci cartelle) formato A4 (con stampa su una sola facciata), interlinea 1,5 righe, carattere arial 11 o times new roman 12. L'elemento B potrà essere eventualmente corredato da ulteriori massimo 5 (cinque) cartelle formato A4, ciascuna di una sola facciata, con interlinea e caratteri scelti dall'offerente, di layout grafici, tabelle, flussogrammi, istogrammi. Nel computo delle 10 cartelle previste per la presentazione dell'elemento B e delle 5 cartelle previste per gli eventuali layout grafici, tabelle, flussogrammi, istogrammi, non si considerano l'eventuale copertina e l'eventuale indice; eventuali ulteriori cartelle oltre alle 10 previste per la presentazione dell'elemento B e alle 5 cartelle previste per gli eventuali layout grafici, tabelle, flussogrammi, istogrammi non saranno oggetto di esame né di valutazione da parte della Commissione.

Ai fini della premialità i criteri operativi e motivazionali in base ai quali opererà la Commissione giudicatrice sono riportati in dettaglio al successivo par. D.

In caso di aggiudicazione dell'appalto tutta la documentazione prodotta diventerà documento contrattuale che l'appaltatore, nel corso di esecuzione del servizio, sarà tenuto ad osservare e realizzare.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante per i soggetti in forma societaria, dal Capogruppo mandatario in caso di R.T. o Consorzi già costituiti; da tutti i componenti in caso di R.T.I. da costituire.

Non sono ammessi ulteriori allegati e/o documentazione di qualsivoglia tipo oltre a quanto richiesto e definito.

Si precisa che eventuali copertine e divisori non saranno conteggiati nel numero di pagine (o facciate) di seguito indicate. Le pagine in eccesso o ulteriori documenti presentati oltre quanto definito non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione.

C.- BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA"

DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:

Nella busta "C - Offerta Economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta di prezzo, predisposta secondo **l'Allegato 3**, allegato al presente disciplinare di gara e contenente, in particolare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) il ribasso globale percentuale da applicare all'importo posto a base di gara, in cifre e lettere (art. 15 del Bando);
- b) la stima dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, co. 10 del Codice, **ove previsto**;

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art.7 del bando.

Saranno ammesse soltanto offerte economiche che non superino l'importo a base di gara.

In caso di discordanza tra l'importo in lettere e quello in cifre si terrà conto di quello corrispondente al maggior ribasso percentuale. Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) non ancora costituiti, la suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti. In caso che il suddetto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Nell'offerta, altresì, dovrà essere dichiarata, a pena di esclusione, la determinazione dell'importo derivante dagli oneri di sicurezza aziendali, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, per come di recente, tra l'altro, sostenuto dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, del 15.06.2015, n° 2941

D. - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

Le **offerte tecniche** saranno valutate, sulla base del contenuto della documentazione presentata dai Concorrenti nella Busta "Offerta Tecnica", ovvero nella Busta "Offerta Economica", nonché rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il punteggio tecnico sarà ottenuto sommando i singoli punteggi attribuiti agli elementi che determinano la valutazione per ciascun singolo criterio, di seguito specificato.

L'aggiudicazione del contratto, in riferimento ai criteri e sub-criteri di cui all'art.15) del Bando ed a quanto di seguito, avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 3, del Codice, nonché delle Linee Guida n° 2 di ANAC (approvate con Deliberazione del Consiglio di Autorità n° 1005 del 21/09/2016), in base ai seguenti criteri di natura qualitativa e quantitativa:

- elementi qualitativi: max punti 80
- elementi quantitativi: max punti 20

articolati come nella tabella che segue:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Servizio di raccolta rifiuti	30	1.1 Organizzazione e gestione del servizio RSU con il sistema integrato (modalità di raccolta, di trasporto, calendario, frequenza di raccolta, mezzi adoperati, operatori impiegati ed attrezzature date loro in dotazione). Detto studio dovrà fare necessariamente riferimento alla realtà ed al territorio ove devono eseguirsi i servizi oggetto di appalto con esplicita descrizione	15		

				delle modalità di effettuazione del servizio nelle varie zone del territorio Comunale (centro storico, restante parte del centro urbano, contrade rurali, case isolate, condomini ecc).			
			1.2	Organizzazione ed espletamento del servizio di spazzamento stradale, pulizia delle aree mercatali e delle aree pubbliche. (modalità di espletamento, mezzi impiegati, numero operatori, frequenza di spazzamento e di pulizia).	5		
			1.3	Gestione isola ecologica: saranno presi in considerazione proposte che prevedono un investimento da parte del concorrente con successiva gestione dell'isola, con particolare valutazione delle attrezzature che si intendono installare ed ai metodi di incentivazione al conferimento diretto da parte dei cittadini	10		
2	Proposte integrative e migliorative del Servizio	25	2.1	Proposte migliorative per l'ottimizzazione del servizio di gestione, con il sistema integrato, dei rifiuti. In particolare la valutazione riguarderà eventuali modifiche migliorative al servizio con particolare riferimento all'adozione di sistemi elettronici atti ad identificare i rifiuti conferiti dagli utenti.	15		
			2.2	Fornitura di sacchetti, contenitori di piccole dimensioni per le utenze del centro urbano e di maggiori dimensioni per le utenze site nelle zone rurali ed altri prodotti da distribuire agli utenti e nelle strutture pubbliche oltre a quelli obbligatori da bando, e fornitura di sistemi di raccolta di materiali differenziati da installare nel centro urbano e nell'isola ecologica che prevedono una premialità immediata per l'utente che conferisce i rifiuti.		10	
3	Proposte progettuali finalizzate ad una riduzione dei quantitativi di rifiuti conferiti in discarica e/o in impianto	25	3.1	Fornitura agli utenti ed agli Enti Pubblici di attrezzature atte ad incentivare il compostaggio domestico		15	
			3.2	Altri sistemi atti a ridurre i rifiuti conferiti in discarica o in impianto e ad incentivare il riuso o lo scambio dei prodotti in buono stato.	5	5	
	Totale	80					
	Offerta Economica	20		Offerta prezzo in ribasso percentuale sulla base d'asta	Punti da 0 a 20	20	20

	Totale	100				
--	--------	-----	--	--	--	--

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione è di seguito riportato:

Giudizio	Punteggio discrezionale
Ottimo	100%
Più che buono	80%
Buono	70%
Discreto	60%
Più che sufficiente	50%
Sufficiente	40%
Meno che sufficiente	30%
Del tutto incongruo	0%

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base di una interpolazione lineare.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare:

$$Ci = Ra/Rmax$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1 e pertanto il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} P_a + C_{bi} P_b + \dots + C_{ni} P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....
 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....
 P_n = peso criterio di valutazione n .

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

AVVERTENZE GENERALI

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento o parziali rispetto agli importi posti a base di gara.

Saranno altresì esclusi:

- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
 - a) comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
 - b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara e all'escussione della cauzione provvisoria.

Si precisa che:

- Non saranno ammesse offerte con riserva di nomina del contraente, pena l'esclusione, dalla gara;
- Saranno escluse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad altri appalti, o ad altra offerta propria o di altri;
- In caso di discordanza tra gli importi in cifre ed in lettere dell'offerta economica, sarà in ogni caso ritenuto valido quello più favorevole per l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 72 del Regio Decreto 827/1924;
- Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui le società offerenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara;
- Il Comune si riserva il diritto di:
 - non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale;
 - procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
 - sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
 - non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza

- l'aggiudicazione;
- recedere anticipatamente il contratto senza che l'appaltatore possa pretendere compensi a qualsiasi titolo o rimborsi per mancati guadagni o danni, nel caso in cui venga istituito o reso operativo il Gestore Unico all'interno dell'ATO o dell'ARO competente, ai sensi del capo III della parte IV del D.lgs.152/2006 e della L.R. n.14 del 11.08.2014.
- Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile – ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 – il Comune si riserva la relativa valutazione, nell'ambito delle successive procedure di gara indette dalla stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente gara, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure.

E. - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La Commissione giudicatrice espletterà la gara, nei seguenti tempi e modalità:

- in seduta pubblica, per conto della CUC dei comuni di Morano Calabro-Mormanno-Laino Borgo e Laino Castello, presso il Settore Tecnico del Comune di Morano Calabro – Piazza Giovanni XXIII, nelle date e orari stabiliti nel bando di gara. Le eventuali successive sedute pubbliche verranno comunicate ai concorrenti attraverso apposito avviso pubblicato all'Albo Pretorio dell'Amministrazione Aggiudicatrice. Alle sedute pubbliche potranno assistere non più di due rappresentanti per ogni concorrente che, se legali rappresentanti o persone munite di delega (anche in carta semplice, purché con esplicito riferimento alla procedura di gara in oggetto, a firma del Legale Rappresentante del concorrente, con allegato copia del documento del delegante), potranno far verbalizzare le loro osservazioni. In assenza di delega il rappresentante del concorrente potrà solo assistere alle sedute pubbliche della Commissione, senza possibilità di intervento.

La Commissione provvederà, dopo aver verificato la regolarità dei sigilli e della data e modalità di ricezione di ogni plico pervenuto, all'apertura di quelli ritenuti regolari ed all'esame del loro contenuto per la verifica della presenza delle seguenti buste denominate:

- "Documentazione Amministrativa";
- "Offerta Tecnica";
- "Offerta Economica".

La Commissione procederà quindi all'apertura di tutte le buste "Documentazione amministrativa"; in caso di irregolarità formali, non compromettenti la "par condicio" fra i concorrenti e nell'interesse della Concedente, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta via PEC, ad aderire alla procedura del Soccorso Istruttorio, come disposto dal Bando.

Raccolte le eventuali osservazioni dei rappresentanti dei concorrenti legittimati a parlare, la Commissione provvederà all'ammissione dei concorrenti che hanno presentato regolare documentazione e all'apertura delle buste "Offerta Tecnica" degli stessi, ai fini della semplice verifica del loro contenuto.

- in seduta riservata:
la Commissione esaminerà il contenuto della busta "Offerta Tecnica" di ogni concorrente ammesso alla gara;

La Commissione procederà all'assegnazione per ognuna di esse dei punteggi tecnici secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare di gara.

Le valutazioni tecniche della Commissione sono insindacabili.

- in seduta pubblica
nel giorno e luogo opportunamente comunicati ai concorrenti, verranno annunciati i risultati della valutazione tecnica.

Nella stessa seduta la Commissione aprirà le "Offerte Economiche" dei concorrenti. Dopo la lettura dei dati economici di ogni offerta presentata, procederà:

- all'assegnazione del punteggio economico,
- al conteggio finale dei punti assegnati ad ogni concorrente, procedendo alla somma del punteggio parziale attribuito alle diverse offerte iesime (Pti + Pei),
- alla definizione della graduatoria provvisoria.

In caso di due o più offerte con uguale punteggio finale sarà privilegiata la migliore offerta economica.

In caso di ulteriore parità, anche per quanto concerne l'offerta economica, si procederà a sorteggio.

Si procederà, quindi, alla verifica della soglia di anomalia nei confronti del primo classificato e, in caso di accertamento di offerta anomala, a seguire nei confronti degli altri concorrenti utilmente collocatisi in

graduatoria. La verifica verrà condotta con riferimento alle procedure e agli elementi riportati nell'art. 97 del Codice e verrà svolta in ausilio col RUP.

All'edito della superiore verifica, la Commissione procederà con la proposta di aggiudicazione in favore del primo classificato.

Di tutte le operazioni di gara la Commissione redigerà apposito verbale.

All'aggiudicazione definitiva della concessione provvede il Responsabile del Servizio a cui la concessione è stata assegnata previa verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara.

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente, fermo quanto ulteriormente previsto dal Codice.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 76 del Codice, l'esclusione dalla procedura di gara, l'aggiudicazione della concessione e la data di stipula del relativo contratto verranno comunicati a tutti i partecipanti a mezzo anche solo di fax, come dagli stessi autorizzati, al numero indicato in sede di offerta.

soggetto di volta in volta interpellato sia in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura e di cui risultava titolare al momento della presentazione della propria offerta.

- L'aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre, l'Appaltatore dovrà inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Clausola risolutiva espressa: Si specifica sin d'ora che qualora l'Aggiudicatario non dovesse assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione, il contratto sarà risolto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

F. - INFORMATIVA SUI DATI ACQUISITI DAL COMUNE

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, al Comune quale titolare del trattamento di tali dati, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento

I dati forniti vengono acquisiti dal Comune per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della concessione nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

Si precisa che:

- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal Comune ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
- Tutti i dati acquisiti dal Comune potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Comune potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 196/2003

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Comune di Laino Borgo.

Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.

196/2003 è il RUP.

G. - LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di controlli delle dichiarazioni rese e di lotta alla mafia.

La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione del contratto di appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.



IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Dott. Ing. Domenico MARTIRE